



STAZIONE UNICA APPALTANTE



BANDO DI CONCESSIONE

Affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale, ospitalità e valorizzazione della struttura museale “Falseum, il Museo del Falso e dell’Inganno” sito nel Castello di Verrone (BI) .

Scadenza: 28 FEBBRAIO 2020 h. 12:00

CIG 8180135CF0

INDICE

ART. 1 PREMESSE	3
ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 DOCUMENTI DI GARA	4
ART. 4 FINALITA' E OGGETTO	4
ART. 5 DURATA CONTRATTUALE	5
ART. 6 VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DEL CONTRATTO	5
ART. 7 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	5
ART. 7.1. CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA	5
ART. 7.2. SOPRALLUOGO	5
ART. 7.4. COMUNICAZIONI	6
ART. 7.5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	6
ART. 8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
ART. 9 REQUISITI GENERALI	8
ART. 10 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
ART. 10.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	9
ART. 10.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
ART. 10.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE	10
ART. 10.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	10
ART. 10.5. VERIFICA POSSESSO REQUISITI.....	11
ART. 11 AVVALIMENTO	11
ART. 12 SUBAPPALTO	12
ART. 13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
ART. 14 GARANZIE RICHIESTE	12
ART. 15 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA	13
ART. 16 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	15
ART. 16.1. CONTENUTO DEL FILE "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....	15
ART. 16.2. CONTENUTO DEL FILE "B – OFFERTA TECNICA"	18
ART. 16.3. CONTENUTO DEL FILE "C – OFFERTA ECONOMICA".....	18
ART. 17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	19
ART. 17.1. APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
ART. 17.1.1 FASE DI INVIO DELLE OFFERTE.....	20
ART. 17.1.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	20
ART. 17.1.3 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	20
ART. 17.1.4 VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE	21
ART. 17.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	22
ART. 17.3. ESCLUSIONI.....	24
ART. 18 ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE	24
ART. 19 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	25
ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
ART. 21 TUTELA DEI DATI PERSONALI	26

ART. 1 PREMESSE

Il Comune di Verrone (nel proseguo “*Amministrazione Comunale*”), mediante determinazione a contrarre a firma del responsabile del Servizio del Comune, dott. Roberto Careno, n. 161 del 9 ottobre 2019 (come modificata dalla determinazione n. 4 del 14 gennaio 2020), avente ad oggetto “*Affidamento in concessione della gestione dei servizi di assistenza culturale, ospitalità e valorizzazione della struttura museale Falseum, il Museo del Falso e dell’Inganno sito nel Castello di Verrone – Approvazione capitolato, schema di contratto e allegato. Avvio procedure – Prenotazione impegno di spesa e determina a contrarre*”, ha dato mandato alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Biella di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della “*gestione dei servizi di assistenza culturale, ospitalità e valorizzazione della struttura museale Falseum, il Museo del Falso e dell’Inganno sito nel Castello di Verrone*”.

Il luogo di esecuzione è la struttura museale Falseum presso il Castello del Comune di Verrone, via della Valletta, 1 (CAP 13871).

CIG 8180135CF0

Il presente bando contiene le norme relative:

- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante – Provincia di Biella, via Q. Sella 12 – 13900 BIELLA, (telefono: 015-8480870/898; Fax: 015-8480740) Indirizzo internet: <http://www.provincia.biella.it>; e-mail: contratti@provincia.biella.it, per conto del Comune di Verrone;
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla gara in oggetto.

La citata determinazione a contrarre ha individuato gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e ha stabilito che la procedura di scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 173 del D.Lgs. 50/2016, nel proseguo “Codice”.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Roberto Careno.

Il RUP per le attività di competenza della Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Antonino Salamone.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente gara è disciplinata dal presente Bando di concessione, dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme del D.P.R. 207/2010, ove ancora in vigore. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, e, in genere, di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri.

La presente procedura è regolata, oltre che dalla *lex specialis* di gara, dalle disposizioni normative e regolamentari, in quanto applicabili, tra cui segnatamente:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.
- D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 68/99 recante le norme sulla promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro;
- D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e il DPR n. 318/1999 recanti norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Legge n. 136/2010, recante le norme contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Tutte le altre disposizioni normative richiamate nella documentazione di gara.

ART. 3 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di concessione;
- Allegato A - Requisiti di partecipazione;
- Allegato B - Criteri di valutazione delle offerte;
- Capitolato speciale;
- Patto di integrità;
- Allegato 1 - Fac simile domanda di partecipazione alla gara;
- Allegato 2 - Documento di Gara Unico europeo;
- Allegato 3 - Modello offerta economica.

Il presente bando è pubblicato:

- sulla GURI (29.1.2020)
- sul profilo della Stazione Unica Appaltante-Provincia di Biella <http://www.provincia.biella.it> e sul sito del Comune di Verrone <https://www.comune.verrone.bi.it>;
- sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

La documentazione è disponibile sul seguente link:
77.242.177.54/albopretorio/albofalseumverrone/

Si precisa che, in caso di inesattezze presenti nei documenti di gara allegati, prevale quanto indicato dal presente bando di concessione.

ART. 4 FINALITA' E OGGETTO

Il presente Bando di concessione regola l'affidamento in concessione per la gestione dei servizi di assistenza culturale, ospitalità e valorizzazione della struttura museale Falseum, il Museo del Falso e dell'Inganno sito nel Castello di Verrone (BI), da espletarsi ai sensi del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2, 3 e 12, del Codice.

ART. 5 DURATA CONTRATTUALE

La durata della concessione è di **anni 6 (sei)** decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Si precisa che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'ammontare complessivo del contratto, per la durata di anni sei, è pari a:

€ 132.786,89

IVA esclusa

Il valore del contratto è stato determinato considerando il contributo erogabile dal Comune pari a **€ 16.393,44 annui al netto di IVA**, più introiti annui di utenti paganti del Museo stimati in **€ 5.737,70 al netto di IVA**.

L'importo indicato è al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice.

A pena di esclusione **non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara**, nonché offerte parziali o condizionate.

Quanto al rischio da interferenza, il Comune di Verrone ha dichiarato, come emerge dall'art. 17 del Capitolato speciale allegato, l'insussistenza dello stesso.

ART. 7 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 7.1. Condizioni per ottenere la documentazione di gara

Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella: <https://www.provincia.biella.it> e sul sito del Comune di Verrone <https://www.comune.verrone.bi.it>

Art. 7.2. Sopralluogo

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun Concorrente, dovranno essere effettuati i sopralluoghi della struttura museale Falseum di Verrone, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta medesima.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del predetto sopralluogo, i concorrenti devono inviare al Comune di Verrone, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica (verrone@pec.ptbiellese.it), una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione e deve pervenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima del giorno in cui si vuole effettuare il predetto sopralluogo. La richiesta di sopralluogo potrà essere inviata sino a 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da dipendente appositamente delegato dal legale rappresentante dell'impresa mediante specifica delega scritta. All'effettuazione del sopralluogo non saranno ammesse persone con ruoli diversi da quelli appena specificati. Tale figura incaricata del sopralluogo potrà essere accompagnata, nell'esecuzione degli stessi, anche da altre persone.

L'attestato di avvenuto sopralluogo sarà consegnato esclusivamente alla persona incaricata dei sopralluoghi (legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente munito della delega). Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi, sempre osservando le modalità appena descritte, con delega proveniente da tutti i futuri partecipanti.

Art. 7.3. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Biella, **unicamente** all'indirizzo di posta elettronica: contratti@provincia.biella.it (indicando nell'oggetto il Codice Identificativo della Gara) almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in modo da permettere all'Ente di rispondere entro tempi ragionevoli (sei giorni prima della scadenza). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti telefonicamente e/o successivamente al termine indicato.

Art. 7.4. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra Stazione Unica Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese all'indirizzo PEC della Stazione Unica Appaltante (contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 7.5. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono:

- essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare

contrattualmente in candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni;

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di impresa, ancorché appartenenti alle imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto prevarrà la versione in lingua italiana, essendo onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, salvo quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, l'Amministrazione Comunale inviterà il concorrente a rendere, integrare o regolarizzare, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, le dichiarazioni necessarie indicandone i contenuti ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 9 REQUISITI GENERALI

Fermo restando i criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:

- per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
- nei casi di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998;
- nei casi di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008;
- nei casi di cui all'art. 37 D.L. 78/2010, come convertito in L. 122/2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

ART. 10 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti degli articoli che seguono.

Art. 10.1. Requisiti di idoneità professionale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, nonché i concorrenti con sede in altri Stati Membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- **iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA nel settore oggetto del presente bando o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia** di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indicando i numeri identificativi e la località di iscrizione, in aderenza dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative, istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004;**
- **essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili** (Legge n. 68/1999).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete i requisiti devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Art. 10.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono dimostrare di essere in possesso del seguente requisito:

- svolgimento, nell'ambito degli ultimi tre esercizi (2017, 2018 e 2019), di almeno un servizio, anche di durata pluriennale, di gestione museale di importo contrattuale totale pari o superiore a € 10.000,00, con indicazione dei singoli importi, delle durate dei singoli servizi e dei destinatari.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei contratti stipulati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia delle fatture relative ai servizi prestati.

Art. 10.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui al punto 10.1 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 10.2. deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Art. 10.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui al punto 10.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 10.5. Verifica possesso requisiti

La verifica ex art. 83 del Codice dei requisiti di ordine generale avverrà ai sensi della Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i., attraverso il sistema AVCP PASS e con le modalità di cui alla Deliberazione 157/2016.

Tutti i partecipanti alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCP PASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

ART. 11 AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice, cui si rinvia, il concorrente singolo o raggruppato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 12 SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto, nei limiti di cui agli artt. 105 e 174 del Codice.

Il concorrente deve indicare, con apposita dichiarazione resa all'atto dell'offerta le parti di contratto che intende subappaltare in virtù di quanto sancito dall'art. 105 del Codice, come modificato dalla Legge n. 55/2019.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

ART. 13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In considerazione dell'importo di gara, gli operatori economici sono esenti dal versamento del contributo in favore dell'ANAC (*Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018*).

ART. 14 GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia denominata "*Garanzia Provvisoria*" ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari almeno al 2 % del valore complessivo della concessione e quindi di **€ 2.655,74e** costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento alla tesoreria della stazione unica appaltante;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Concedente, valida fino a sei mesi dalla data di scadenza della appalto.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e prevedere espressamente:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente, valida fino alla data di cui al paragrafo precedente. Tale impegno potrà essere contenuto anche in un autonomo documento.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata insieme alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art. 103 del Codice.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario abbiano diritto alla predetta riduzione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice.
- b. in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il consorzio sia titolare di tale diritto di riduzione.

ART. 15 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara gli Operatori economici candidati devono approntare la documentazione richiesta per la partecipazione generando i file contenenti:

- 1) il file della documentazione amministrativa;
- 2) il file dell'offerta tecnica;
- 3) il file dell'offerta economica;

seguendo il timing di gara allegato al presente documento.

La generazione di tutti i documenti deve essere effettuata entro e non oltre il giorno **28 febbraio 2020 h. 12:00** (punto 3 del timing di gara - Termine ultimo perentorio - a pena di esclusione - di firma digitale e marcatura temporale dei file) corrispondente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A pena di esclusione, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente con apposizione di marcatura temporale¹.

Attenzione! Attraverso l'apposizione della firma digitale e della marcatura temporale (corrispondenti alla "chiusura della busta"), da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte (cfr, Cons. di Stato sez III 3/10/2016 n. 4050).

La conservazione dell'offerta in tal modo è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga modificata, proprio attraverso l'imposizione dell'obbligo di firma e marcatura, nel termine fissato per la presentazione delle offerte.

FASE DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(punto 3 - 4 del timing di gara)

La PEC contenente la documentazione amministrativa deve pervenire entro il termine di scadenza della gara ossia **entro e non oltre le h. 12.00 del 28 febbraio 2020 all'indirizzo contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it**.

Attenzione!!! Non è più consentito a pena di esclusione e di nullità l'invio delle offerte in formato cartaceo!!

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'oggetto della PEC deve espressamente indicare:

- le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita iva*];
- l'oggetto della gara e il CIG di riferimento.

La PEC deve avere in allegato un file, preferibilmente in formato.pdf, contenente esclusivamente la documentazione amministrativa.

Quanto al termine di invio del file contenente l'offerta tecnica, la Stazione Appaltante invierà, quantomeno 3 (tre) giorni prima del termine fissato, specifica comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC.

¹ La firma digitale garantisce la certezza del firmatario dell'offerta e la cd marcatura temporale certifica la data e l'ora di generazione del documento.

Quanto al termine di invio del file contenente l'offerta economica, la Stazione Appaltante invierà, quantomeno 3 (tre) giorni prima del termine fissato, specifica comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Art. 16.1. Contenuto del file “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nel file “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti *i seguenti documenti in formato elettronico, da presentarsi in un unico file:*

I) Domanda di partecipazione – redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante - sottoscritta dal **legale rappresentante del concorrente**, ovvero, nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, sottoscritta, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi, riportante il Codice Fiscale e/o Partita IVA, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail (PEC) del concorrente. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

II) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 e ss.mm.ii. a disposizione su www.provincia.biella.it.

NB: Il concorrente dovrà inserire il DGUE firmato in formato elettronico.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente nella compilazione del D.G.U.E. indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 10.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 10.2. del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

III) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune presso i luoghi dove deve essere espletata la gestione dei servizi. In caso di R.T.I. o Consorzio o GEIE tale attestazione dovrà essere prodotta da una delle Imprese raggruppate, raggruppande ovvero consorziate.

IV) PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012 e n. 157 del 17.02.2016.

V) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice.

VI) Dichiarazione di impegno all'apertura di una sede amministrativa nel Comune di Verrone, come previsto dall'art. 3 del Capitolato speciale.

VII) Patto di integrità sottoscritto per accettazione.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 83 del Codice, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella prodotta non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità.

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa, i cui poteri risultino dalla dichiarazione sopracitata, oppure da altra persona munita di adeguati poteri di rappresentanza dell'Impresa stessa. In quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

E' necessario che all'interno dei file relativi all'offerta tecnica ed economica non siano inseriti documenti di natura amministrativa.

Oltre a quanto previsto dall'articolo dall'art. 32, comma 7, del Codice, la Stazione Appaltante procederà al controllo delle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario e dal concorrente che segue nella graduatoria. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, la stazione appaltante segnalerà il fatto all'Autorità ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità, la stazione appaltante stessa si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al

concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

Art. 16.2. Contenuto del file “B – OFFERTA TECNICA”

Nel file “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta un’offerta contenente gli elementi di cui allo schema elaborato di cui all’allegato B del presente bando di concessione.

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con firma digitale e marca temporale; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o con l’impegno di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero in Consorzio, l’offerta tecnica dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio in caso, rispettivamente, di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o di Consorzi;
- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito al momento della presentazione dell’offerta.

Si precisa inoltre che:

- tutte le dichiarazioni (rese anche con termini tecnici o con formule matematiche o numeriche) espresse tramite la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali assunte dall’offerente nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
- tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione, nominata dalla Stazione Unica Appaltante e composta da soggetti esperti nella materia oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell’attribuzione del punteggio secondo i criteri oltre specificati;
- nessun compenso spetta alle Imprese offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della Stazione Appaltante.

E’ obbligo del concorrente segnalare la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice indicando le sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione e motivando adeguatamente tali indicazioni.

A pena di esclusione dalla gara, nel file contenente l’offerta tecnica, non dovrà essere riportato alcun riferimento a elementi economici, i quali dovranno essere esclusivamente inseriti all’interno del file contenente l’offerta economica.

Art. 16.3. Contenuto del file “C – OFFERTA ECONOMICA”

Nel file “C – Offerta Economica” deve essere contenuta un’offerta redatta utilizzando il modulo di fornito contenente:

- l’indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell’impresa offerente;
- la percentuale di ribasso sul contributo annuale erogato dal Comune di Verrone;
- la indicazione dei costi della manodopera per la gestione dei servizi;

- gli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il file contenente l'offerta economica dovrà essere sottoscritto da un legale rappresentante o da persona munita di adeguato potere rappresentativo dell'Impresa.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito o costituendo), l'offerta economica dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio in caso, rispettivamente, di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o di Consorzi;
- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito al momento della presentazione dell'offerta.

ART. 17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 17.1. Apertura della Busta A - verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 3 marzo 2020, alle ore 9.30** presso gli uffici della stazione unica appaltante della Provincia di Biella e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il RUP di gara, nella prima seduta pubblica, verifica il tempestivo deposito e l'integrità della documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperti, controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Terminate le predette operazioni, si procederà alla formazione dell'elenco degli operatori economici ammessi e degli operatori economici esclusi (*punto 6 del timing di gara*).

Art. 17.1.1 Fase di invio delle offerte

I termini per l'invio dei file contenenti l'offerta tecnica ed economica saranno comunicati a mezzo PEC dalla stazione appaltante quantomeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Attenzione: non è più consentito l'invio delle offerte in formato cartaceo!!

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'oggetto della PEC deve espressamente indicare:

- le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA]

- l'oggetto della gara e il CIG di riferimento.

La PEC deve avere in allegato un file, preferibilmente in formato .pdf, contenente esclusivamente l'offerta.

Art. 17.1.2 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

*N.B.: La Commissione ha la funzione di determinare quale sia l'offerta economicamente **più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Di conseguenza qualora concorra una sola offerta e non sia possibile determinare una graduatoria tra due o più offerte, la Stazione Appaltante potrà far valutare l'offerta dal Responsabile del Procedimento del Comune interessato. In tal caso la valutazione del RUP avrà ad oggetto la corrispondenza minima dell'offerta prodotta ai documenti di gara. Qualora tale valutazione abbia esito negativo, l'offerta verrà esclusa. Sarà sempre possibile - qualora fosse ritenuto opportuno e conveniente - procedere con la nomina di una Commissione giudicatrice.*

Art. 17.1.3 Apertura delle Buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Bando .

La Commissione procederà alla **riparametrazione** dei punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi.

Nella medesima seduta la Commissione procede all'apertura del file contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 17.1.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nei file A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 17.1.4 Verifica delle offerte anomale

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 17.2 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in base a diversi parametri qualitativi come di seguito illustrati, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

L'individuazione dell'Operatore Economico affidatario del servizio, in presenza di due o più offerte, verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte verranno valutate secondo i seguenti elementi di valutazione sotto elencati e contenuti nell'Allegato B:

OFFERTA TECNICA - CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE (punteggio massimo attribuibile pari a punti 70/100)

N.	Elemento di valutazione	Punteggio massimo
1	Qualità del progetto di gestione (per tutta la durata della concessione)	20
2	Qualità progetto triennale eventi/ iniziative	20
3	Qualità progetto comunicazione e promozione	10
4	Curriculum vitae	5
5	Migliorie alla gestione - compartecipazione organizzativa e finanziaria all'evento annuale "FAKE FESTIVAL"	15

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 35/70** (valore prima delle riparametrazione).

Il concorrente sarà escluso dal proseguo della gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i * \dots + B_i * \dots + C_i * \dots$$

dove:

K_i è il punteggio complessivo attribuito al concorrente i esimo.

A_i , B_i , C_i , D_i , E_i sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1, attribuiti al concorrente i esimo:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

In particolare:

A_i è relativo all'Elemento "Qualità del progetto di gestione",

B_i è relativo all'Elemento "Qualità del progetto triennale eventi/iniziativa",

C_i è relativo all'Elemento "Qualità del progetto comunicazione e promozione",

D_i è relativo all'Elemento "Curriculum vitae",

E_i è relativo all'Elemento "Migliorie alla gestione – compartecipazione organizzativa e finanziaria all'evento annuale "FAKE FESTIVAL".

Ai fini della determinazione dei coefficienti la commissione giudicatrice applica la trasformazione in coefficienti variabili tra 0 ed 1 della somma dei valori attribuiti da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie".

Si calcola la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ed infine si normalizzano i coefficienti rapportando ad uno il coefficiente di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quell'elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quell'elemento.

Qualora invece il numero delle offerte da valutare sia inferiore a tre non si procederà al confronto a coppie, ma ogni componente la Commissione attribuirà un valore di giudizio, variabile da 0 (valutazione minima) a 10 (valutazione massima).

L'Autorità di gara procederà quindi alla definizione della graduatoria complessiva sommando i punteggi ottenuti per i singoli elementi.

OFFERTA ECONOMICA

(punteggio massimo attribuibile pari a punti 30/100)

RIBASSO SUL CONTRIBUTO EROGATO ANNUALMENTE DAL COMUNE DI VERRONE <i>(Punteggio massimo attribuibile pari a 30/100 punti)</i>
L'importo a base di gara è pari a complessivi € 98360,64 (€ 16.393,44 annui al netto dell'IVA) al netto dell'IVA.
<u>Il contributo annuo erogabile dal Comune di Verrone è pari a € 16.393,44 al netto dell'IVA e su questo valore unitario deve essere applicato il ribasso.</u>

Ai concorrenti verranno attribuiti i relativi punteggi, con un massimo di 30 punti assegnati al maggior ribasso offerto, secondo la proporzione:

$$30 : C = x : C1$$

dove C rappresenta il maggior ribasso percentuale offerto, C1 il ribasso percentuale del concorrente da valutare, x il punteggio attribuito.

Art. 17.3. Esclusioni

Si applica il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono, altresì, causa di esclusione non sanabile:

- il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e da altre disposizioni di legge vigenti;
- l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

ART. 18 ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, qualora le offerte presentate non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto.

Il contratto, in forma di atto pubblico amministrativo, sarà sottoscritto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, qualora le offerte presentate non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e regolarmente pubblicate sul sito del Comune di Verrone e della Stazione Appaltante presso la Provincia di Biella. Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva. La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o

annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto d'appalto e, pertanto, la costituzione del rapporto contrattuale ha luogo con la sottoscrizione del contratto stesso e non prima di tale momento. Decorso 90 giorni dall'aggiudicazione senza che si sia pervenuti alla stipula del contratto per causa non imputabile all'aggiudicatario, quest'ultimo sarà libero di svincolarsi dall'offerta, senza potere comunque avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo il solo pagamento delle prestazioni utilmente rese nell'ipotesi di consegna anticipata del servizio. E' prevista l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara è verificato in capo all'aggiudicatario prima della stipula del contratto, mediante l'acquisizione dei documenti attestanti la relativa sussistenza. Prima della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà l'informativa antimafia prevista dalla legislazione vigente. Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza del procedimento diretto all'applicazione delle misure di prevenzione "antimafia", la Stazione Appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. La Stazione Appaltante si riserva, del pari, tale facoltà qualora nel corso del servizio il contratto venisse risolto per fatto imputabile all'aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche da lui proposte, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria medesima.

N.B. Saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti:

- 1) la stipula del contratto di concessione;
- 2) i relativi diritti di segreteria;
- 3) la conseguente registrazione del contratto.

ART. 19 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si precisa che, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente bando di concessione, è richiesta l'apertura di una sede amministrativa nel Comune di Verrone. A tal fine il concorrente deve allegare alla documentazione di gara apposita dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta secondo le modalità precedentemente illustrate.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella.

ART. 21 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

Biella, 29 gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonino SALAMONE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

TIMING DI GARA

La gara seguirà le seguenti fasi:

N.	TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
1	Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	18.2.2020	12:00
2	Pubblicazione di eventuali chiarimenti sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari	22.2.2020	18:00
3	Termine ultimo perentorio - a pena di esclusione - di firma digitale e marcatura temporale dei file.	28.2.2020	12:00
4	Termine ultimo perentorio – a pena di esclusione – per l'invio elettronico della documentazione amministrativa.	28.2.2020	12:00
5	Apertura della documentazione amministrativa.	3.3.2020	9:30
6	Pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti (*)	4.3.2020	18:00
7	Inizio periodo per l'invio dell'offerta tecnica.	da comunicare	
8	Fine periodo per l'invio dell'offerta tecnica.	da comunicare	
9	Apertura file dell'offerta tecnica.	da comunicare	
10	Inizio periodo per l'invio dell'offerta economica.	da comunicare	
11	Fine periodo per l'invio dell'offerta economica.	da comunicare	
12	Apertura file dell'offerta economica.	da comunicare	
13	Pubblicazione della graduatoria. (*)	da comunicare	

(*) Trattasi di data ed ora indicative che possono essere soggette a variazioni.

N.B. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art.5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

Biella, 29 gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Antonino SALAMONE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.